



COMUNE DI VENAUS

Città Metropolitana di Torino

DECRETO SINDACALE N. 1 DEL 29/05/2026

OGGETTO: DECRETO DI INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI AREA E ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (E.Q.) DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ATTO SINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO AMMINISTRATIVO. DETERMINAZIONI TEMPORANEE PER LA RESPONSABILITÀ

IL SINDACO

Premesso:

- che il Comune di VENAUS non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale e pertanto la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dall'articolo 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali previste negli articoli da 16 a 21 del Ccnl Funzioni locali 16/11/2022, nonché negli art. 15, 16 e 19 del Ccnl Funzioni Locali 23.2.2026;
- che il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali/di vertice dell'ente, ed in particolare quelle per la direzione delle strutture, a personale inquadrato nell'Area dei Funzionari ed E.Q.;

Visti:

- l'art. 50, comma 10 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali;
- l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione dei principi di separazione tra le competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti;
- l'art. 109 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 secondo il quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

Atteso che il CCNL funzioni locali del 23.02.2026 ha disciplinato l'area degli incarichi di elevata qualificazione (E.Q.) prevedendo:

all'art. 15, comma 1) (ex art. 16, comma 1) che *“ Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di E.Q., conferito in conformità all'art. 18 del CCNL. 16.11.2022”*;

all'art 19, comma 1, che *“Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 15 del presente CCNL.*

All'art. 19 comma 6 che: *“Per gli incarichi di cui al presente articolo, in materia di conferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali dell'art. 18 del CCNL 16.11.2022, con eccezione della durata che può essere fino a 5 anni”.*

Preso atto dell'attuale struttura organizzativa dell'Ente, come delineata dal Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028, articolata in:

AREE AMMINISTRATIVA (comprende anche le competenze di TURISMO/CULTURA)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

AREA TECNICA

Dato atto che gli attuali titolari di incarichi di Elevata Qualificazione e Responsabilità di Area, come conferiti in ultimo con il decreto n. 2 del 12.09.2025 sono in scadenza a seguito della proclamazione del nuovo Sindaco, ma rimangono in carica *“anche successivamente alla data delle elezioni 2026 e fino all'adozione di nuovo decreto di nomina da parte del Sindaco, per garantire la continuità gestionale operativa”*;

Considerata la necessità di individuare e nominare i titolari di incarichi di elevata qualificazione del Comune di Venaus, da parte del sottoscritto Sindaco, dalla data di sottoscrizione del presente decreto sino al termine del corrente mandato amministrativo, previsto per maggio/giugno 2031 (in ogni caso gli incarichi produrranno effetto per garantire la continuità amministrativa sino alla nomina dei nuovi Responsabili di Area da parte del nuovo Sindaco);

Dato atto che ai titolari di incarichi di E.Q, nominati, all'interno dell' Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono assegnati i compiti previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo T.U. compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo ;

Visto il vigente “Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi” ;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 21 del 03/05/2024 con la quale si era proceduto, in riferimento al Titolo III, Capo II del CCNL 16.11.2022 “Disciplina degli incarichi di elevata Qualificazione”, alla definizione del nuovo assetto funzionale, all'approvazione dei criteri generali per il conferimento degli incarichi ed alla graduazione degli incarichi di E.Q., anche in sostituzione delle eventuali parti incompatibili del Regolamento Uffici e Servizi;

Tenuto conto che i criteri per il conferimento con provvedimento motivato colà approvati prevedono:

punto 4. Ai fini del conferimento, il Sindaco individuerà i soggetti che riterrà idonei prendendo in esame tutti i dipendenti appartenenti all' Area dei funzionari e dell' Elevata Qualificazione (“ex categoria D”) che, a qualunque titolo, prestino servizio presso l'Ente, motivando la scelta operata, con riferimento ai seguenti criteri:

a) **Anzianità di servizio nell'area** che si intende attribuire o nelle funzioni che si intendono assegnare, anche con riferimento alle modalità manifestate nell'espletamento del servizio riguardo l'assenza di problematicità o eventuale cause di demerito.

b) **Valutazione** conseguita nell'ultimo triennio

c) Eventuali **procedimenti disciplinari**

d) **Professionalità e competenza**, espressa mediante il possesso di specifici titoli di studio richiesti dalla posizione che si intende attribuire o da esperienza settoriale

e) **Capacità di direzione e integrazione organizzativa**, espressa anche mediante l'assenza di situazioni di contenzioso o di conflitto interpersonale.

Per quanto riguarda le Aree Economico Finanziaria e Tecnica, il sottoscritto Sindaco ritiene di confermare come Responsabili i 2 soggetti già attualmente titolari, unici dipendenti di ruolo dell'Ente in servizio nell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione (ex categoria D), che dispongono di anzianità di servizio pluridecennale, periodi in cui hanno svolto in passato le relative funzioni, con ampia soddisfazione dell'Amministrazione. La loro valutazione nell'ultimo triennio è stata sempre positiva, nessun procedimento disciplinare e gli stessi posseggono – come da curricula in atti – i titoli e l'esperienza richiesti, oltre alle capacità di direzione e integrazione organizzativa, espressa anche mediante l'assenza di situazioni di contenzioso o di conflitto interpersonale;

Si ritiene quindi di affidare l'incarico di Elevata Qualificazione, come responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Tributi, al sig. Marco Lombardi.;

Si ritiene di affidare l'incarico di Elevata Qualificazione, come Responsabile dell'Area Tecnica, al geom. Corrado Farci.

Per entrambe le aree, in caso di assenza o impedimento del responsabile, il vicario viene individuato nel Segretario comunale.

Rilevato, poi, che l'Area Amministrativa (comprensiva dei servizi Turismo e Cultura) risulta al momento priva di un titolare di ruolo dedicato (era in precedenza affidata sino al 30 aprile ex art. 97 del TUEL al Segretario comunale titolare in convenzione, mentre il servizio del Segretario comunale è per ora garantito a scavalco) e che occorre garantire la continuità e la regolarità delle relative funzioni, si ritiene di procedere all'affidamento temporaneo della Responsabilità dell'Area Amministrativa, con il conferimento della sua reggenza "ad interim" come previsto dal CCNL, al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e Tributi, Sig. Marco Lombardi, con decorrenza immediata e fino alla nomina di un nuovo Segretario Comunale che sia titolare della sede di Segreteria con successiva formale attribuzione a tale figura della responsabilità dell'Area in oggetto;

Preso atto che ai sensi dell'art. 16, comma 5, del CCNL Funzioni Locali del 23.02.2026, al lavoratore già titolare di un incarico di E.Q. cui venga conferito un incarico *ad interim* relativo ad un'altra area, è attribuito – per la durata dello stesso e nell'ambito della retribuzione di risultato – un ulteriore importo economico la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore della retribuzione di posizione prevista per la posizione oggetto del conferimento *ad interim*, da riproporzionare in base ai mesi di effettivo svolgimento del doppio incarico;

Ritenuto di riconoscere al Sig. Marco Lombardi, in virtù della maggiore gravosità e della complessità delle funzioni cumulate, una quota aggiuntiva sulla retribuzione di risultato quantificata nella percentuale del 20% del valore economico della retribuzione posizione annua dell'Area retta *ad interim*, da riproporzionare in base ai mesi di effettivo svolgimento del doppio incarico.

Ricordato che il punto 6 dei criteri generali per il conferimento degli incarichi di EQ approvati con atto G.C. 21 del 03.05.2024 prevede che:

6. Il conferimento della titolarità degli incarichi di E.Q. può avvenire in assenza della definizione dell'ammontare, qualora debba essere definito per la prima volta o ridefinito, in conseguenza di mutamenti organizzativi. Il valore della posizione deve essere comunque definito entro il mese dall'attribuzione della titolarità

Si da quindi atto che, per la quantificazione degli importi relativi all'interim, si rimanda alla prossima pesatura dell'Area Amministrativa che verrà all'uopo approvata, in riferimento a quanto approvato con G.C. 21/2024;

Ritenuto di poter confermare, secondo le pesature effettuate e come indicato dalla Giunta con atto n.21 del 03.5.2024 le retribuzioni di posizione per ciascun incarico di E.Q., a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e sino a scadenza, in € 18.000,00= annui lordi su 13 mensilità, mentre per il fondo delle retribuzioni di risultato, quantificato in € 8.000,00 complessivi, viene di volta in volta attribuita in conformità al PIAO sino alla somma teorica di € 4.000,00 annui per ciascuno dei due incarichi di E.Q. La somma di cui al punto precedente è riferita alla quota aggiuntiva di retribuzione di risultato per la copertura *ad interim* dell'Area amministrativa, una volta quantificata, andrà ad aggiungersi alla quota del fondo attualmente quantificato in € 8.000,00=

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

DECRETA

1. di affidare l'incarico di Elevata Qualificazione, come Responsabile di Area del Comune di Venaus, ai dipendenti comunali appartenenti all'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione (ex categoria D), signori:
 - a. Marco Lombardi – Area economico finanziaria e Tributi (vicario il Segretario comunale)
 - b. Corrado Farci – Area Tecnica (vicario il Segretario comunale)
 - c. Marco Lombardi – Area Amministrativa (comprensiva dei servizi Turismo e Cultura) incarico di reggenza dell'Area "ad interim", con validità fino alla nomina del nuovo Segretario Comunale titolare della sede di Segreteria e successiva formale attribuzione a tale figura della responsabilità dell'Area in oggetto;
2. La nomina, senza soluzione di continuità i precedenti decreti, decorre dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento e sino termine previsto del mandato amministrativo (maggio / giugno 2031), salvo che per la reggenza ad interim come sopra disposto;
3. Ai suddetti funzionari sono affidati i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. I 2 dipendenti dell'Ente hanno diritto alla retribuzione di posizione e di risultato previste per la posizione di E.Q. nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi previsti dai Ccnl Funzioni Locali;
5. La relativa retribuzione di posizione è determinata come segue:
FARCI Corrado: retribuzione di posizione annua: euro 18.000,00 annui lordi su 13 mensilità;
LOMBARDI Marco: retribuzione di posizione annua: euro 18.000,00 annui lordi su 13 mensilità;

confermandosi la retribuzione di risultato teorica annua per ciascuna posizione di € 4.000,00, come previsto dal Piao per l'anno in corso e dalla deliberazione G.C. 21/2024. La quota aggiuntiva di retribuzione di risultato per la copertura *ad interim* dell'Area amministrativa, una volta quantificata nella misura del 20% della posizione prevista

teoricamente per l'area e rapportata al periodo, andrà ad aggiungersi alla quota del fondo attualmente determinato in € 8.000,00= e alla retribuzione di risultato dell'incaricato.

6. Il presente decreto continuerà ad avere efficacia, anche successivamente alla data delle elezioni 2031 e fino all'adozione di nuovo decreto di nomina da parte del Sindaco, per garantire la continuità gestionale operativa.

Il Sindaco
BASILE Antonino